

COMUNE DI GIOIA TAURO

PROV. DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO
SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA
SUGLI ENTI PARTECIPATI
DAL COMUNE

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE

Parte I –

“Controllo delle società partecipate non quotate”

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente parte disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Gioia Tauro ai sensi dell'articolo 147quater del D.Lgs. 267/2000, tramite la definizione di regole e procedure omogenee per il monitoraggio e il presidio degli enti partecipati.

2. Il regolamento individua i diversi livelli di competenze comunali in merito ai processi decisionali che riguardano gli enti partecipati, definisce procedure comuni a cui gli enti partecipati dovranno attenersi al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del comparto pubblico allargato e di predisposizione del bilancio consolidato, definisce le azioni necessarie alla verifica degli effetti interni ed esterni degli affidamenti diretti, definisce i comportamenti dei rappresentanti dell'amministrazione all'interno degli organi degli enti partecipati, con particolare riguardo agli obblighi di informativa.

3. Il presente regolamento è indirizzato a finalità di pubblico interesse tenuto conto di quanto stabilito dalle seguenti fonti primarie, a cui si rimanda per quanto non regolamentato:

- Dlgs 6/2003 (Riforma del diritto societario) e art. 2497 del codice civile che prevede la responsabilità diretta per gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento delle società;
- Dlgs 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 300 del 29/09/2000;
- Dlgs 267/2000 che impone alle amministrazioni obblighi di controllo e vigilanza, in particolare in relazione ai principi dell'affidamento *in-house*;
- Decreto legge 112/2008 come convertito, e sue successive modificazioni, in relazione alle disposizioni in materia di personale delle società partecipate;
- Decreto legge 78/2010 come convertito, e sue successive modificazioni in materia di limiti ai compensi degli amministratori, politiche di personale e consulenze;

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE

- Decreto Legge 95/2012, come convertito, e sue successive modificazioni in merito alla composizione degli organi di amministrazione;
- Legge 190/2012 e decreti attuativi (D.lgs 33/2013 e D.lgs 39/2013) e loro s.m.i.
Art. 16 - Ambito di applicazione – Capo IV – Parte I
- D.Lgs 33/2013 e s.m.i
- D.lgs 175/2016

1. La presente parte si applica a:

- a) Tutte le società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- b) Tutte le società affidatarie dirette secondo i principi *dell'in house providing* di servizi pubblici locali, strumentali o di interesse generale;
- c) Gli enti con personalità giuridica diversa da quella societaria verso i quali il Comune di Gioia Tauro esercita, per statuto o per la rilevanza dei rapporti economici intercorrenti, una influenza determinante. Per tali enti si rimanda a quanto disposto nella Parte II che contiene principi e procedure volte a consentire all'amministrazione di esercitare un presidio e un monitoraggio nei confronti di soggetti partecipati diversi dalle società, rispetto ai quali l'amministrazione comunale può esercitare un controllo in virtù della rilevanza dei contributi erogati o del potere di nomina dei rappresentanti prevista dalle disposizioni statutarie.

2. La presente parte non si applica alle società che operano su mercati regolamentati;

ART. 2

SOGGETTI RESPONSABILI DEL PRESIDIO: COMITATO DI CONTROLLO

1.E' costituita l'Unità di Controllo della partecipate, composta da:

- Responsabile apicale responsabile del servizio finanziario;
- Responsabile della struttura preposta alle funzioni relative a enti e organismi partecipati (di seguito denominato "Ufficio partecipate") ;
- Responsabile della struttura preposta alle funzioni in materia di programmazione e controllo (di seguito denominato "Ufficio pianificazione e controllo").

La predetta unità opera sotto la sovrintendenza del Segretario Generale.

**REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE**

Laddove necessario l'Unità di Controllo può avvalersi della presenza dei Responsabili apicali dell'Ente a cui i contratti si riferiscono ovvero competenti per materia. L'unità di controllo, inoltre, quando vengono trattati argomenti quali programmazione, indirizzi ed obiettivi inerenti le partecipate è integrato dal Sindaco o da suo delegato e dall'Assessore competente per materia.

2. L'unità di Controllo, svolge compiti di supervisione ed in particolare:

- a) coordina degli indirizzi e obiettivi assegnati dalla Giunta agli enti partecipati in sede di previsione (in coerenza con la predisposizione del Documento Unico di Programmazione - DUP);
- b) approva i modelli di reportistica, gli schemi standard dei contratti di servizio e gli schemi standard delle carte di qualità;
- c) stabilisce le linee guida sugli affidamenti dei servizi;
- d) definisce le azioni da adottare nei casi di criticità rilevate dai report direzionali e da segnalazioni.

3. l'Unità di Controllo riferisce alla Giunta e al Consiglio Comunale con cadenza semestrale sulla propria attività .

ART. 3

SOGGETTI RESPONSABILI DEL PRESIDIO: COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori, nell'ambito delle sue competenze, concorre al monitoraggio sugli enti partecipati in quanto destinatari dei report riepilogativi della situazione giuridica, economica e finanziaria delle partecipate.

2. Al fine di ottenere sufficienti ed adeguate informazioni, il collegio dei revisori utilizza la reportistica predisposta dall' ufficio partecipate e può richiedere ai servizi dell'Ente ogni altro dato ritenuto utile per espletare l'attività di monitoraggio anche in relazione ai contratti di servizio in essere .

ART. 4

MODELLO DI GOVERNANCE: LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO

1. Il modello di governance individua i tipi di controllo e gli strumenti attraverso i quali il Comune esercita il proprio ruolo di indirizzo e coordinamento sulle società partecipate, disciplinando le relazione con gli organi di amministrazione degli stessi.

2. Le tipologie di controlli esercitati sulle società si articolano nel modo seguente:

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE

a) CONTROLLO SOCIETARIO intendendosi come tale il controllo che si esplica:

- nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti;
- nell'esercizio del diritto di voto all'interno degli organi sociali;
- nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto;
- nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato;
- nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori;
- nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico degli enti previsti dalla legge, dalle circolari e dagli altri atti amministrativi di emanazione comunale.
- nella definizione e verifica del grado di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi gestionali definiti dal Documento Unico di Programmazione, e precisamente:
 - verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dei primi sei mesi di gestione (in coerenza con i tempi e contenuti della revisione del Documento Unico di Programmazione);
 - verifica a consuntivo degli indirizzi e degli obiettivi (in coerenza con il Rendiconto di Gestione del Comune).

b) CONTROLLO ECONOMICO/FINANZIARIO-

Detta forma di controllo ha lo scopo di rilevare la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società e i rapporti finanziari intercorrenti con l'Ente attraverso l'analisi dei documenti contabili e relative relazioni sia in sede previsionale che a consuntivo;

c) CONTROLLO DI REGOLARITÀ SULLA GESTIONE .

Detta forma di controllo ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzioni di personale, appalti di beni e servizi, consulenze, incarichi professionali e si esplica attraverso la presa visione da parte dell'Amministrazione dei regolamenti adottati dalle società e tramite richieste specifiche di documentazioni e informazioni.

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE

d) CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA SUI SERVIZI AFFIDATI.

Detta forma di controllo si attua attraverso un'attività di monitoraggio dei contratti di servizio, della loro sostenibilità economica e del rispetto di standard di qualità;

ART. 5

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO SOCIETARIO E DEGLI
INDIRIZZI**

1. Il controllo societario si esercita attraverso il Consiglio Comunale, il Sindaco e i rappresentanti del Comune nei consigli di amministrazione e nelle assemblee, il Comitato di Controllo che opera con il supporto dell'ufficio partecipate.

2. **Il Consiglio Comunale**, nell'ambito delle competenze delineate dall'art. 42 del Tuel, definisce:

- gli indirizzi da osservare da parte delle società partecipate anche con riferimento a modifiche statutarie, operazioni di trasformazione, conferimento, fusione acquisizione di partecipazioni;
- gli indirizzi in materia di organizzazione e concessione dei servizi pubblici, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamenti di attività e servizi mediante convenzioni;
- gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di Gioia Tauro da parte del Sindaco;

Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze delineate dall'art. 147 quater del D.lgs. 267/00, approva gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società;

3. **Il Sindaco**, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea degli enti e delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale;
- partecipa direttamente o tramite suo delegato alle riunioni delle assemblee di sindacato o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato, patti parasociali o dalle convenzioni approvate dal Consiglio Comunale;
- nomina o designa con proprio decreto i rappresentanti del Comune negli organi sociali;

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE

nell'esercizio di tali poteri il sindaco si attiene agli indirizzi del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL.

4. **I rappresentanti dell'amministrazione presso gli enti partecipati** vigilano sull'attuazione degli indirizzi e sulla realizzazione degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e riferiscono in merito ad eventuali scostamenti affinché l'amministrazione possa assumere le necessarie azioni correttive. Il mancato rispetto degli indirizzi e delle disposizioni dell'Amministrazione è motivo di revoca per giusta causa del rappresentante.

5. **L'ufficio partecipate** svolge il monitoraggio dello stato di avanzamento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali, tramite riscontro con i responsabili dei contratti o con i coordinatori dei rapporti con l'ente partecipato, che in sede di programmazione hanno definito gli obiettivi.

6. **L'Unità di controllo** prende atto dei risultati ed informa la Giunta sull'esito della verifica.

7. L'Ufficio partecipate svolge un ruolo di coordinamento e supporto all'azione degli amministratori e dei rappresentanti dell'amministrazione presso gli enti, operando anche in collaborazione con i Responsabili dei servizi competenti per materia. L'ufficio partecipate predispone la reportistica esterna ed interna (direzionale) e i flussi informativi finalizzati a consentire agli organi politici ed alla dirigenza di disporre di informazioni sul rispetto degli adempimenti normativi da parte degli enti controllati e sull'andamento economico-finanziario.

ART. 6

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO E
FINANZIARIO**

1. La società deve consentire all'Amministrazione Comunale l'esercizio del controllo economico finanziario. Il controllo si articola in :

IL CONTROLLO EX ANTE: A tale fine ogni società invia all'amministrazione, entro il termine stabilito annualmente in coerenza con quello di approvazione del Bilancio comunale, comunicato dall'ufficio partecipate, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo (budget annuale) espresso in termini di conto economico e stato patrimoniale. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla Relazione Previsionale Aziendale.

Il bilancio di previsione e la relazione previsionale aziendale sono corredati da un parere

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE

espresso dal collegio sindacale o revisore unico della società.

IL CONTROLLO CONCOMITANTE : A tal fine ogni società provvede a fornire ogni informazione economica, finanziaria e gestionale necessaria sulla base degli elementi di interesse dell'Amministrazione, di volta in volta identificati. Il controllo concomitante si realizza altresì tramite monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi, qualora di natura economica o finanziaria.

IL CONTROLLO EX POST consiste nell'analisi a consuntivo del bilancio d'esercizio e dei dati da esso ricavabili. Fa parte del processo di controllo consuntivo di natura economico- finanziaria anche la predisposizione di un bilancio consolidato di gruppo, approvato dal Consiglio Comunale. A tale fine le aziende che fanno parte dell'area di consolidamento devono riconciliare i conti con lo schema unico come previsto dal D.lgs. nr. 118/2011 e fornire ogni altra indicazione utile al consolidamento dei conti.

ART. 7

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ED
EFFICACIA SUI SERVIZI AFFIDATI**

1. Il controllo sulla qualità, efficienza ed efficacia dell'attività gestionale si applica alle società affidatarie di servizi. Il controllo pone la sua attenzione sui contratti di servizio o le convenzioni con cui si affidano attività strumentali o d'interesse generale, verificando l'equilibrio economico del contratto, la qualità del servizio erogato e l'economicità ed efficienza dell'attività. Il controllo avviene tramite i Dirigenti dei servizi competenti per materia. In particolare il controllo riguarda i seguenti aspetti:

CONTRATTO DI SERVIZIO

- in via preventiva analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore e predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della società o ente partecipato di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto
- aggiornamento dei contratti in essere con l'introduzione delle clausole e delle condizioni di legge previste per gli affidamenti di servizi a società partecipate;

CARTA DEI SERVIZI

- definizione, in via preventiva, dei contenuti della carta dei servizi individuando il livello minimo del servizio e degli standard che devono essere garantiti;

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE

- monitoraggio in itinere e conclusivo sull'applicazione della carta dei servizi ad opera del responsabile di servizio e dell'ente gestore; [L]
[SEP]

CUSTOMER SATISFACTION

- Verifica dei risultati di qualità raggiunti nella erogazione del servizio: almeno con periodicità biennale da effettuarsi a cura del responsabile del contratto di servizio, sulla base degli standard definiti nella carta della qualità. [L]
[SEP]

2 - Riguardo la carta dei servizi e le indagini di *customer satisfaction*, esse dovranno essere inserite nel contratto di servizio come adempimento a carico degli enti gestori che ne sosterranno il costo. I contenuti delle carte di servizio e delle rilevazioni di qualità dovranno essere concordati con i responsabili dei contratti di servizio o referente del rapporto con il gestore. Il responsabile del contratto di servizio o il referente dei rapporti con il gestore, validerà i risultati che perverranno tramite un monitoraggio almeno annuale.

ART. 8

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ
SULLA GESTIONE**

1. Le società devono ispirarsi ai principi di legalità, efficienza, economicità, e devono adeguare i rispettivi regolamenti in materia di organizzazione, acquisti, personale, incarichi, affidamenti di lavori nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla normativa vigente.
2. Il controllo di regolarità sulla gestione si esercita in materia di personale, incarichi, acquisti di beni e servizi, disposizioni in merito alla composizione e ai compensi degli organi di amministrazione, parità di accesso, anticorruzione e trasparenza mediante apposita reportistica.

ART. 9

**GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO SULLE PARTECIPATE: IL SISTEMA
INFORMATIVO E LA REPORTISTICA .**

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto alla *governance* l'Amministrazione Comunale organizza un idoneo sistema informativo. Il sistema è alimentato dalle informazioni provenienti dalla reportistica periodica inviata dalle società, dai dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato previsto per le amministrazioni ai sensi del

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e da qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini dell’esercizio del controllo.

2. Le informazioni raccolte sono organizzate su supporto informatico (data base) che consente l’estrazione dei dati per chiavi di ricerca e l’aggiornamento del portale web del Comune di Gioia Tauro .

ART. 10

COLLEGAMENTO CON LE ALTRE TIPOLOGIE DI CONTROLLO

1. Nell’ambito del sistema dei controlli interni, il controllo sulle società partecipate è collegato con le altre tipologie di controllo. Per quanto riguarda il controllo strategico e il controllo di gestione il legame esiste in quanto gli obiettivi a cui le società partecipate devono tendere, si inseriscono nel sistema di pianificazione e controllo dell’Ente.

- I. controllo strategico: Il legame con il controllo strategico si ha per gli obiettivi di medio e lungo termine la cui realizzazione è fondamentale per il raggiungimento delle finalità ultime dell’Amministrazione. Il collegamento fra le due tipologie di controllo si realizza attraverso gli indirizzi assegnati alle società e declinati nel Documento Unico di Programmazione, documento di programmazione strategico approvato dal Consiglio Comunale, e attraverso la verifica a livello infrannuale e a consuntivo del loro grado di raggiungimento.
- II. controllo di gestione: il legame si realizza tramite la definizione degli obiettivi annuali assegnati alle società, la cui realizzazione concorre al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione, in coerenza con le tempistiche della verifica del piano esecutivo di gestione.
- III. controllo sulla qualità dei servizi: la necessità di rilevare la qualità con riferimento alle società partecipate si riscontra per le società affidatarie dei servizi. Nell’ambito del sistema di rilevazione della qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale dovranno figurare anche quelli relativi alle società partecipate titolari di affidamento.
- IV. controllo sugli equilibri finanziari: il controllo sugli enti partecipati deve essere finalizzato anche alla valutazione degli impatti delle gestioni societarie sul bilancio dell’amministrazione.

ART.11

SANZIONI

Comune di Gioia Tauro

**REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive espresse dal Comune di Gioia Tauro , costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

**REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE**

PARTE II

“CONTROLLO DEGLI ENTI DI NATURA NON SOCIETARIA”

ART. 12

AMBITO DI APPLICAZIONE PARTE II

1. La presente parte si applica agli enti partecipati diversi dalle società, al fine di definire un sistema di relazione standard, che consenta di verificare gli aspetti di efficienza gestionale, e che sia di supporto per le scelte di intervento dei soggetti coinvolti nel processo di programmazione e controllo.

2. I soggetti interessati dalle disposizioni regolamentari della presente parte Capo II sono quelli nei confronti dei quali l'amministrazione comunale può esercitare un controllo in virtù della rilevanza dei contributi erogati o del potere di nomina dei rappresentanti prevista dalle disposizioni statutarie.

ART. 13

OGGETTO DEL CONTROLLO

1. La presente parte ha come fine quello di esercitare il controllo che compete all'Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri in materia di adeguatezza degli statuti alle norme di legge e verifica sulla coerenza dell'attività dell'ente partecipato rispetto agli indirizzi dell'amministrazione e alle politiche attuate sul territorio.

ART. 14

SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO

1. Il controllo sugli enti partecipati è svolto dai Responsabili di riferimento che possono avvalersi del supporto dell'Ufficio Partecipate.

ART. 15

FLUSSI INFORMATIVI

1. La documentazione necessaria a realizzare il controllo sugli enti non societari è costituita da:

- a) schema di bilancio di previsione (documento strettamente contabile);
- b) schema di relazione allegata al bilancio di previsione;

**REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE**

c) bilancio consuntivo, in coerenza con la relazione allegata al preventivo, con dettaglio dell'attività svolta e stati di avanzamento annuali.

2. Gli enti partecipati trasmettono inoltre le proposte di variazione di statuto, le nomine e i compensi, le cessazioni dalle cariche, i verbali di assemblea, i verbali di consiglio e ogni altro documento che abbia rilevanza nella gestione, oltre che al servizio referente, anche all'ufficio partecipate.

**ART. 16
CONVENZIONI**

1. I rapporti fra Amministrazione Comunale e enti ed associazioni partecipate destinatarie di erogazioni sono regolati attraverso convenzione.

**ART. 17
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO**

1. Qualora, nei limiti previsti dalla vigente normativa, la convenzione preveda a carico dell'amministrazione un contributo di funzionamento, il controllo si esercita tramite:

- a) la verifica della coerenza dell'attività dell'Ente rispetto alle finalità statutarie;
- b) la verifica della coerenza fra azione dell'Ente e indirizzi dell'amministrazione;
- c) la verifica dei benefici sul territorio, tramite indicatori di impatto;

2. Qualora, nei limiti previsti dalla vigente normativa, la convenzione preveda un corrispettivo a fronte del quale vi è l'affidamento di un servizio, il controllo è finalizzato alla verifica dell'equilibrio economico del contratto e alla verifica della qualità del servizio erogato.

**REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE**

PARTE III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ART. 18

AMBITO DI APPLICAZIONE PARTE III

1. La medesima disciplina prevista per il Comune di Gioia Tauro in materia di anticorruzione e trasparenza (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) , così come previsto dalla relativa normativa, si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dal Comune di Gioia Tauro e i cui amministratori siano nominati o designati dal Comune di Gioia Tauro ;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte del Comune, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti al Comune, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

2. Alle società partecipate dal Comune di Gioia Tauro, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell' articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.

ART. 19

OBBLIGHI A CARICO DELLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO

1. Gli obblighi a carico delle Società in controllo pubblico sono, sinteticamente, i seguenti:

ANTICORRUZIONE:

a) Obbligo nomina responsabile anticorruzione;

**REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE**

- b) Obbligo di integrazione del modello previsto dal D.lgs. 231/2001 con prescrizioni L.190/2012 s.m.i. o in alternativa adozione di un piano anticorruzione contenente le misure minime previste dall'ANAC nelle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (vedi punto 2.1.1. della Delibera ANAC nr. 8/2015 e s.m.i.)

TRASPARENZA:

- a) Obbligo nomina responsabile trasparenza;
- b) Obbligo adozione del programma per la trasparenza;
- c) Obbligo di pubblicare i dati in relazione all'organizzazione ed alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte. Per attività di pubblico interesse si intendono quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, comma 2, del DLGS 33/2013 s.m.i. ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, di gestione dei servizi pubblici.
- d) Obbligo di applicare la normativa sull'accesso civico.

ART. 20

OBBLIGHI A CARICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Gli obblighi a carico delle Società partecipate sono, sinteticamente, i seguenti:

ANTICORRUZIONE:

- a) Obbligo di adozione del modello previsto dal D.lgs. 231/2001 con prescrizioni L.190/2012 s.m.i. e/o in alternativa integrazione dello stesso con misure idonee a prevenire fatti corruttivi. L'adozione e/o integrazione deve essere promossa dalle amministrazioni partecipanti;

TRASPARENZA:

- a) Obbligo di pubblicare i dati limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (vedi art.1, commi da 15 a

**REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE**

33, della L. 190/2012 s.m.i.) e, per quanto attiene all'organizzazione, ai dati di cui all'art. 14 e 15 del DLGS 33/2013 s.m.i.;

- b) Obbligo di applicare la normativa sull'accesso civico;
- c) Obbligo della previsione della funzione di controllo e monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione all'interno delle società (organismo di vigilanza).

ART. 21

**OBBLIGHI A CARICO DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO
PUBBLICO DIVERSI DALLE SOCIETÀ**

1. Gli obblighi a carico degli Enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società sono, sinteticamente, i seguenti:

ANTICORRUZIONE:

- a) Obbligo nomina responsabile anticorruzione;
- b) Obbligo di integrazione del modello previsto dal D.lgs. 231/2001 con prescrizioni L.190/2012 s.m.i. o in alternativa adozione di un piano anticorruzione contenente le misure minime previste dall'ANAC nelle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (vedi punto 2.1.1. della Delibera ANAC nr. 8/2015 e s.m.i.)

TRASPARENZA:

- a) Obbligo nomina responsabile trasparenza;
- b) Obbligo adozione programma per la trasparenza;
- c) Obbligo di pubblicare i dati in relazione all'organizzazione ed alle attività limitatamente a quelle di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale e dall'Unione Europea ovvero all'esercizio delle funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi.
- d) Obbligo di applicare la normativa sull'accesso civico.

ART. 22

**REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE**

**OBBLIGHI A CARICO DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
PARTECIPATI DIVERSI DALLE SOCIETÀ NON CONTROLLATI**

1. Gli obblighi a carico degli Enti di diritto privato partecipati diversi dalle società non controllati sono, sinteticamente, i seguenti:

- Nessun obbligo di adozione delle misure previste dalla L.190/2012 s.m.i.;
- Nessun obbligo di nomina del responsabile anticorruzione;
- Nessun obbligo di nomina del responsabile trasparenza.
- Obbligo di nomina di un referente per la trasparenza.

ART. 23

INADEMPIMENTI E SANZIONI

1. Il Responsabile della Trasparenza e dell'anticorruzione degli enti partecipati, ove previsti, assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, garantiscono completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, aggiornano il programma per la Trasparenza e il rapporto con il piano Anticorruzione. Il responsabile della trasparenza e il responsabile dell'Anticorruzione controllano e assicurano l'attuazione delle procedure di accesso civico.

2. In caso di inadempimenti, effettuano le segnalazioni agli organismi interni di valutazione, agli organi di indirizzo e agli organi di gestione per l'attivazione del procedimento sanzionatorio.